

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1876

d'Italia, od anche all'estero, e poi sono ritornati in Italia, e nel 1859, e nelle nuove guerre d'indipendenza sia per l'età loro già avanzata, o per impegni assoluti di famiglia, o per altri giustificabili e indeclinabili motivi non hanno potuto offrire i loro servizi militari alla patria. Perché non vorremo riconoscere i loro gradi? Prego la Commissione di volere eliminare questo comma che parmi inopportuno e non giusto.

Questa eliminazione non arreca un onere alle finanze, con essa riconosciamo il grado di questi soldati dell'indipendenza italiana, diamo loro la soddisfazione di essere riconosciuti come ufficiali che hanno combattuto per la patria. Emigrando volontariamente o forzatamente, essi fecero un atto patriottico, in quanto che non vollero assoggettarsi al Governo dell'Austria od al Governo pontificio, e partirono per causa della patria i dolori e le privazioni della vita dell'esule. Perché dovremo quasi punirli di questo loro atto? Essi, ripeto, hanno sofferto i disagi e i dolori dell'esiglio, e non hanno potuto riprendere servizio militare per condizioni loro eccezionali.

Credo quindi che sia di tutta giustizia la soppressione di questo comma, e di ciò prego la Commissione.

BRUNO. In occasione di questa proposta di legge non chiederò provvedimenti atti a migliorare la sorte di questi ufficiali e soldati benemeriti, ma voterò tutte le proposte che tendono a migliorare la presente legge, e mi limiterò a fare una semplice osservazione, ritenendo che anche la sola dichiarazione della Commissione può scansare l'equivoco ed il danno che, a mio credere, può derivare dal contenuto nella lettera *c*, ove specificasi che non godono i benefici della presente legge coloro che furono revocati da impiego.

E comechè conosco alcuni che nominati ufficiali per decreto del Parlamento di Sicilia del 1848 e poi martirizzati con decenne prigionia, chiamati in uffici civili nel 1861, sono stati dopo poco, per divergenza politica ministeriale, esonerati dall'impiego datogli nel 1861. Ora io credo che per siffatta condizione non può escludersi il soldato o ufficiale da un beneficio acquistatosi servendo la patria, e di cui non si rese indegno con alcun atto, e confido che la Commissione interpreterà anche in questo modo benevolo la presente legge.

CALEGARI. Io avrei desiderato di richiamare l'attenzione della Camera precisamente sul paragrafo e dell'articolo 1; ma fui preceduto dall'onorevole Cavalletto, ai concetti e alle domande del quale io pienamente mi associò.

Ho un'altra preghiera da fare alla Camera, ed è

quella di dare un significato più preciso alla condizione richiesta dalla lettera *b* del medesimo articolo:

« Non abbiano posteriormente servito di propria volontà in impieghi civili o militari i Governi restaurati. »

Quelle parole *impieghi civili* hanno per me un senso troppo esclusivo; potrebbero determinare delle esclusioni ingiuste.

Voi lo sapete, signori della Commissione, tanto l'Austria come il Governo pontificio esigevano domande per ricoprire anche i più piccoli impieghi, non esclusi quelli i quali non avevano alcun carattere politico, i quali non possono costituire un titolo di umiliazione per coloro che hanno combattuto le patrie battaglie, poichè non potevano altrimenti ottenerlo se non chiedendoli a quei Governi dispotici.

Io consento che non siano riconosciuti i titoli di coloro che hanno abiurato ai principii che avevano spiegato combattendo le guerre dell'indipendenza contro i Governi stranieri e contro il Governo pontificio.

Ma se volete abrogare questa esclusione, io vi prego di inserire una frase la quale più esplicitamente dichiari il vostro concetto. Dite, per esempio, « impieghi politici o governativi. » In tal modo il vostro concetto ha una piena esplicazione e coloro che saranno chiamati ad applicare questa legge avranno un chiaro concetto del vostro generoso programma.

Poichè ho la parola, mi sia permesso di rivolgere un'altra preghiera alla vostra Commissione sull'articolo 10.

PRESIDENTE. Ne parlerà quando verrà in discussione l'articolo 10.

CALEGARI. Allora chiudo col dire che anch'io, come ha detto l'onorevole Cavalletto, fo adesione franca a questo progetto di legge, il quale segna finalmente un giorno di gloria per noi; perchè è giorno di gloria quando la patria si mostra riconoscente.

I limiti del bilancio non ci consentono di fare tutto quello che il nostro sentimento vorrebbe verso i benemeriti della patria; ma quando si tratta di venire in soccorso della sventura, io rammento e ripeto la frase di Machiavelli: « Il possibile si fa, l'impossibile si farà. »

VARÈ. D'accordo con l'onorevole Amadei io pregherei la Commissione di esaminare, se non fosse assolutamente superflua quella frase della prima parte di questo articolo 1: *mediante domanda avvalorata da autentici documenti*.

L'articolo 7 già stabilisce che si devono avvalorare le domande con autentici documenti, e poi c'è anche il correttivo che in mancanza di documenti